GIUNTA

ALLA SCRITTURA

Per i Fratelli Toſcano, nella cauſa, che hanno in S. C.

CONTRO

Antonio Nigro.

COMMISSARIO

Il degniſſimo Signor Conſigliere D. Franceſco Patrizj.

BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE III NAPOLI

In Banca di Falanga.
Scrivano D. Gennaro de Nicola.

Digitized by Google

TOrna di nuovo all' eſame del S. C. la cauſa vertente tra D. Giuſeppe, ed altri fratelli Toſcano con Antonio Nigro. Le nullità prodotte contra la ſentenza profferita da queſto Supremo Tribunale per parte del Nigro, debbon formare l'oggetto della diſcuſſione, che dee farſene ſolennemente. Con una ſcrittura ben ragionata altra volta data alle ſtampe i fratelli Toſcano ànno eſpoſto al S. C. quelle ragioni, che rendono plauſibili, anzi mettono al livello della moral certezza i loro dritti, e le loro dimande circa la reſtituzione delle cappellanie, e de' fondi ad eſſe addetti tranne quella di Franceſca Fagnano. Quivi dunque troveranno i Signori Votanti i fatti diſtintamente narrati, e quelle teorie legali, che aſſicurano la ragione de' fratelli Toſcano. Queſta breve memoria non è diretta ad altro uſo, ſe non che ad epilogare alcune brevi rifleſſioni, ed alcune idee ſolide, e chiare, che debbon ſervire di riſpoſta alle nullità prodotte dal Nigro. Ecco il lavoro al quale ci accingiamo.

PRIMA NULLITA'.

SI va dicendo in primo luogo, che i fondi della Cappellania, che colla tranſazione furon ceduti a D. Franceſco di Biaſe, non ammettano equivoco nel diſtinguerſi quali eſſi ſieno. In pruova di ciò ſoggiungono, che deve baſtare la deſignazione contenuta nello ſtrumento, colla quale i tranſigenti ſpiegatamente additarono, che la Cappel-

pellania, che si cedeva, era quella stessa, che a titolo di donazione erasi da D. Pompeo Toscano trasferita a benefizio di D. Francesco di Biase. Da ciò vogliono essi trarre la conseguenza, che tutti, e quanti i fondi compresi nella donazione fatta, e tra le Cappellanie donate da D. Pompeo, debbansi riputare contenute eziandio nella transazione, e quindi mal si consigliano i fratelli Toscano a volerla restringere a' fondi di Altilia.

RISPOSTA.

NOn bisogna idear dubbiezze, dove sono chiare le idee de' contraenti. Nell' istromento spiegatamente fu convenuto, che la Cappellania, che a titolo di transazione si lasciava in pieno dominio di D. Francesco di Biase, era quella unica, e sola istituita da Francesca Fagnano. Non bastò questa spiega a' contraenti. Essi a chiarezza maggiore soggiunsero, che si trasferivano i fondi della medesima a tenore della fondazione. Queste sono le voci, che troviamo nell' istrumento. Se come presume l' avversario l'idea de' contraenti fosse stata quella di far rimanere nel dominio di D. Francesco di Biase tutt' i fondi della Cappellania tali, e quali si eran donati da D. Pompeo Toscano, io non veggo una ragion sufficiente per la quale i contraenti avesser voluto riportarsi unicamente alla legge della fondazione. Se tale fosse stata la idea de' contraenti, quale gli Avversarj fantasticando hanno ideata, perchè vollero essi far menzione in termini netti, e precisi della sola Cappellania di Francesca Fagnano senza far motto delle altre? Se tutto ciò, che D. Pompeo avea donato relativamente alle Cappellanie, tutto indistintamente si cedeva al de Biase colla transazione, era inutile il contradistinguere unicamente la Cappellania di Francesca di Biase, ed era inutile altresì riportarsi alla fondazione per la conoscenza de' fondi, che vi erano addetti. Dunque se ciò fecero i contraenti, se unicamente nominarono la Cappellania di Francesco Fagnano, se alla fondazione rivolsero le loro mire, tal fondazione unicamente dobbiamo consultare

tare per decidere quali beni, e quali fondi vollero i contraenti, che a titolo di tranſazione foſſero ceduti.

Non è da omettere (e ciò baſtar dee per trarre interamente d' inganno l' Avverſario) che quando nello Strumento li tranſigenti diſegnarono con preciſione la Cappellania di Franceſca Fagnano, ciò eſſi fecero ad occhi veggenti, nè poſſo mai l' Avverſario in buona fede affermare, come coraggioſamente ſoſtiene, che un errore, ed una ignoranza di fatto, induſſe il de Biaſe a far menzione della ſola Cappellania di Franceſca Fagnano, e che la ſua intenzione genuina fu quella di comprendere ſu tal denominazione tutti i fondi delle Cappellanie, che egli già poſſedea in ſeguito della donazione avuta da D. Pompeo. L' errore dovea in queſto caſo eſſer figlio dell' ignoranza. Perchè dunque idearſi poteſſe quel che afferma l' Avverſario, è neceſſità il ſupporre, che Franceſco de Biaſe foſſe ſtato nel bujo, e nello ſtato di una totale ignoranza della diverſità, e diſtinzione delle Cappellanie, che poſſedeva. In queſto ſolo caſo potrebbero gli avverſarj con qualche aria di plauſibilità ſoſtenere, che quella ſpiega foſſe ſtata figlia dell' errore. Ma ſe D. Franceſco di Biaſe era già iſtrutto di tale diſtinzione, ed aveva eſatta notizia della diverſità di tali Cappellanie, io non veggo in che modo poſſa ſoſtenerſi, che in un' atto così ſolenne aveſſe voluto traveder tanto a danno ſuo. Nella ſcrittura altra volta data alle ſtampe, ſi è ad evidenza dimoſtrato, che in varie, e ſolenni occaſioni D. Franceſco de Biaſe ne' tempi antecedenti alla tranſazione avea fatto uſo delle viſite ricavate dall' archivio della Curia per conteſtare la diverſità di tali Cappellanie, la loro origine, e la loro fondazione. Di quelle dunque ſi valſe, e ſe ne valſe in varie occaſioni utilmente. Or poſſiamo noi concepire ignoranza nel fatto proprio? La legge no 'l preſume giammai. *In facto proprio ignorantia non præſumitur*. E tanto più ſtrano è il preſumerlo in un atto così ſolenne, quale fu quello ſtrumento di tranſazione, che dopo lunghi litigj fervidamente agitati in varj Tribunali, doveva ſtabilire la quiete, ed il ripoſo de' contendenti. Quello ſtrumento

addita una piena deliberazione di volontà, ove tutto posatamente si discusse, tutto si ebbe in veduta da' contraenti, e tutto ad occhi veggenti restò deciso.

Ricorrer dunque al frevol sostegno dell' errore è lo stesso, che far vedere, che si va in traccia di puntelli per sostenere l' edifizio crollante di una causa disperata.

SECONDA NULLITA'.

Colla seconda nullità si va dicendo a tal modo. E cosa, che urta il sano pensare, che D. Francesco de Biase avesse ceduto tutte le sue pretensioni senza il ragionevole, e giusto compenso di quei fondi delle Cappellanie, per i quali tanto si era conteso. Si oppone al buon senso, che D. Francesco de Biase avesse spiegata tanta condiscendenza fino a disfarsi di tutt' i suoi dritti, se avesse per poco avuto in idea, se gli fosse corso in mente, che a lui dovea rimanere il fondo in Altilia, che non ha giamai esistito, ed è stato un fantomo tutto immaginario. Dando dunque alla transazione un sentimento ragionevole, dobbiam confessare, che D. Francesco de Biase a tutto cedè colla transazione, ma con riportarne il proporzionevol compenso di tutt' i fondi compresi nelle Cappellanie, di cui già godeva il possesso per la generosa beneficenza di D. Pompeo.

RISPOSTA.

Quando si discutono i fatti, o le scritture che li contestano, dobbiamo consultare i fatti medesimi, mettendo da banda le immaginazioni, ed i possibili. Consultiamo dunque quel che fecero i contraenti, non già quel che D. Francesco de Biase meglio consigliato avrebbe potuto fare per mettere in salvo i propri interessi. Noi non dobbiamo attendere quel che meglio conveniva a D. Francesco de Biase, che avesse fatto, ma soltanto quel che fece in realtà. Vediamo dunque quel che fu fatto, e noi ci troveremo alle stesse conseguenze, ed alle stesse verità,

che

che abbiamo rilevate di ſopra. I tranſigenti vollero, e ad occhi veggenti lo vollero che la ſola Cappellania di Franceſca Fagnano s' intendeſſe ceduta al de Biaſe, e con quei fondi, che la fondazione additava. Gli ſteſſi contraenti ci hanno data la norma come riſolvere queſto affare. Le loro voci ſon chiare: Le loro idee ſono ſpiegate con nettezza. Non dee dunque recarſi in mezzo una diſputa ſu di ciò che chiaramente ſta eſpreſſo, e che diſputa non ammette.

TERZA NULLITA'.

COlla terza nullità ſi va ragionando così. D. Pompeo Toſcano donò a D. Franceſco de Biaſe i fondi delle Cappellanie, tra' quali furon diſegnati Carì, Santa Domenica, e Cona di Giano. Queſti fondi così donati, e trasferiti nel dominio di D. Franceſco de Biaſe, non potevano ritoglierſi a lui, ſe non che col ſuo conſentimento. Doveva dunque D. Franceſco di Biaſe eſprimere nello ſtrumento, che queſti fondi per effetto della tranſazione ſi reſtituivano a' fratelli Toſcano. Ma di ciò niuna traccia ravviſiamo nello Strumento. Quivi ſoltanto ſta eſpreſſo, che la Cappellania fondata da Franceſca Fagnano reſtava preſſo D. Franceſco de Biaſe. Chi non vede da ciò, che i tranſigenti inteſero ſotto nome della Cappellania di Franceſca Fagnano intendere quell' iſteſſi fondi, che già trovavanſi preſſo di lui per effetto della donazione riportata da D. Pompeo? In conferma di ciò ſi aggiunge, che eſſendo i nomi delle coſe mutabili, facilmente potevano equivocando nel nome additare per la Cappellania di Franceſca Fagnano, tutti i fondi, che D. Franceſco de Biaſe già poſſedea.

RISPOSTA.

L' Avverſario nel confondere le giuſte idee delle coſe, s' ingegna di adombrare le genuine intenzioni de' tranſigenti. Egli è vero, che ciò che è noſtro non può ri-

toglierſi a noi ſenza che vi conſentiamo. Ma quando D. Franceſco de Biaſe venne a dire nello ſtrumento, ch' egli ſi contentava della Cappellania di Franceſca di Biaſe coi fondi a quella addetti a norma della fondazione, può eſſervi dubbio, che egli niente altro ſi riſerbò? Se di mille ſi contende, e colla convenzione taluno ſpiegatamente dichiara eſſer contento di trecento; non baſta ciò a fare intendere, che tutto il di più va ceduto all' altro contendente? Quando dunque D. Franceſco di Biaſe con chiarezza diſſe, che ei contentavaſi della Cappellania di Franceſca Fagnano, qual più lucida eſpreſſione ſi deſidera per intendere, che gli altri fondi reſtavano di appartenenza alli fratelli Toſcano? Se vuole l' Avverſario, e l' autore delle nullità, che ciò ſe gli conteſti colla legge, io non manco di compiacergli. E' chiara giuriſprudenza, che la ritenzione dell' uſofrutto tien le veci di tradizione, perchè quando taluno ſegrega l' uſofrutto dalla proprietà, e quello ſoltanto ritiene, fa ben intendere con ciò, che la proprietà abbiala traſferita ad altrui. Così del pari quando D. Franceſco di Biaſe unicamente la Cappellania di Franceſca Fagnano ſi riſerbò con pieno dritto, e ragione, tutte le altre reſtaron da quel momento di piena appartenenza pe' fratelli Toſcano. Ma ripiglia l' Avverſario, perchè mai tutti gli altri fondi anche dopo la tranſazione reſtarono in potere di D. Franceſco de Biaſe, e mentre che coſtui viſſe niuna doglianza, e niuna querela i fratelli Toſcano ne moſſer mai? La riſpoſta è facile, e chiara, ed eſſa dilucidera l' equivoco. D. Franceſco de Biaſe era il Cappellano, cui trovavanſi inteſtate tutte le Cappellanie con i fondi a ciaſcuna di eſſe addetti. I fratelli Toſcano nel tranſigere gli laſciarono in proprietà, ed in piena appartenenza la Cappellania ſoltanto di Franceſca Fagnano. Per quel che riguardò poi le altre, egli continuò a poſſedere, ma come ſemplice Cappellano, con qual carattere egli ne percepì la rendita, e 'l frutto, ed i fratelli Toſcano non invidiarono a lui, anzi gli uſaron la condiſcendenza, che ne aveſſe goduto fino che viſſe. Dunque due caratteri ſono da diſtinguere nella perſona di D.

Fran-

Franceſco di Biaſe. E l'uno è quello di proprietario riguardo a' fondi della Cappellania di Franceſca Fagnano, e l'altro è di Cappellano, ed uſofruttuario riguardo a' fondi compreſi nelle altre Cappellanie, delle quali godea, e continuò a godere finchè viſſe, Mal dunque ſi trae argomento dall'una alle altre, e mal dice, e peggio ragiona l'Avverſario, quando confondendo le giuſte idee delle coſe, non cura diſtinguere i varj titoli, colli quali Franceſco de Biaſe poſſedea.

QUARTA NULLITA'.

LA quarta nullità, tranne il bel latino, con cui è piaciuto all'Avverſario di abbellirla, nulla contiene di ſolido, e di vero. Ella dunque ſta ſpiegata, ed eſpreſſa in queſto tenore.

D. Franceſco de Biaſe ebbe donati da D. Pompeo Toſcano varj fondi addetti alle Cappellanie, che attualmente poſſeggonſi dal di lui erede Antonio Nigro. La diſputa, che ſi agitò tra eſſo D. Franceſco, ed i fratelli Toſcano, riguardò i fondi ſuddetti donati da D. Pompeo, e queſta contesa diede occaſione all'accomodo, ed all'iſtromento della tranſazione di cui ſi parla. I fratelli Toſcano allorchè contraſtano all'erede di D. Franceſco di Biaſe il poſſeſſo di tali fondi, incontrano l'oſtacolo non meno della donazione di D. Pompeo, ma anche della ſteſſa tranſazione colla quale gli furono laſciati in pieno dominio i fondi ſuddetti ſotto la deſignazione della Cappellania di Franceſca Fagnano. Queſta dimoſtrazione benchè riputar ſi voleſſe erronea, non deve nuocere a' tranſigenti, *quia falſa demonſtratio non vitiat nec contractum, nec legatum.*

RISPOSTA.

IL contradittore colle ſteſſe idee in varia forma abbigliate ricuoce ſempre le medeſime coſe, ſenza che aggiunga forza all'aſſunto del ſuo Cliente. E' inutile il ricorrere alla do-

donazione di D. Pompeo. Queſta donazione, che fu la ſcaturigine di tante brighe, rimaſe eſtinta, ed annientita colla tranſazione, che in ſeguito fu conchiuſa. Quando dunque D. Franceſco de Biaſe, ed oggi l' erede di lui vuol prendere queſta donazione per miſura de' ſuoi dritti, e per norma direttrice di ciò che gli appartiene, egli ſi attiene ad un titolo reſo già vano, ed inefficace per lui dal momento, che la tranſazione reſtò conchiuſa. Queſto ſtrumento dunque è quello, che dobbiamo conſultare: eſſo contiene la norma, che deve guidare i noſtri paſſi, e le noſtre idee per decidere quali dritti ſi riſerbò D. Franceſco de Biaſe, e che oggi può ragionevolmente oſtentare Antonio Nigro ſuo ſucceſſore. Ma quali idee eſibiſce a noi la tranſazione? Che altro ſi riſerbò Franceſco de Biaſe, ſe non che i fondi della Cappellania di Franceſca Fagnano a norma della fondazione? Queſto dunque potrà pretendere, e nulla più. Ma fu diverſa l' idea de' tranſigenti (ripiglia l' Avverſario). Eſſi ſotto nome di Cappellania di Franceſca Fagnano, additarono tutt' i fondi, ch' erano ſtati trasferiti colla donazione di D. Pompeo. Fu queſto un' errore, che dallo ſteſſo iſtromento traluce. Io non ſo come ſi poſſa combinare errore colla piena ſcienza di D. Franceſco. Se come abbiam dimoſtrato, D. Franceſco de Biaſe avea eſatta notizia della diverſità delle Cappellanie: ſe tutto con preciſione egli ſapea, è una idea vana figurare le tenebre dell' errore in mezzo al lume della conoſcenza che avea D. Franceſco de Biaſe circa la diverſità di tali Cappellanie. L' errore non mai ſi preſume. Eſſo è un fatto; e chi allega un fatto, è nell' obbligo preciſo di dimoſtrarlo. Or quali ſono le pruove, che adduce l' Avverſario di tale errore? Se pruova dee dirſi un prodotto d' immaginazione, e di fantaſia, un fantomo nutrito all' aura di una vana luſinga, allora ſoltanto l' Avverſario potrà ſperare di ottenere quel che deſidera.

QUIN-

QUINTA NULLITA'.

LA quinta nullità ridotta nella ſua breve ſomma ſta delineata così. La ſentenza del S. C. quando dichiarò niente altro appartenere ad Antonio Nigro, ſe non che i fondi di Altilia, che formavan la dote della Cappellania di Franceſca Fagnano, dovea ſpiegare quali eran i ſiffatti fondi, e dove eſſi eſiſtevano. I fratelli Toſcano a norma della tranſazione, anche a ſeconda delle loro idee ſono nell' obbligo di preſtare queſti fondi, che diconſi in Altilia. Dovea dunque il S. C. colla ſteſſa ſentenza condannare i fratelli Toſcano a rendere eſiſtente la dote di detta Cappellania, ed a farne la conſegna ad Antonio Nigro. Ma di tuttociò *nec vola*, *nec veſtigium* nella deciſione del S. C. Eſſa mentre obbliga Antonio Nigro alla reſtituzione de' ſondi detti Carì, Santa Domenica, e Cola di Giano, che ſono i fondi, che unicamente poſſiede lo ſteſſo Nigro, nulla diſſe, e niente aggiunſe circa l' obbligo de' Fratelli Toſcano a reſtituire i fondi della Cappellania di Franceſca Fagnano. Or ſe tali fondi, che diconſi in Altilia, non ſono eſiſtiti, nè vi è memoria di uomo, che aveſſero avuta giammai l' eſiſtenza, il S. C. travide, mentre interpetrando l'idea de' contraenti ſpiegò, che detti fondi di Altilia formavan la dote della Cappellania di Franceſca Fagnano.

RISPOSTA.

COn queſta nullità lungi di dolerſi del fatto gli Avverſarj ſi dolgono di quello, che il S. C. non fece, e che eſſi deſideravano che aveſſe fatto. Antonio Nigro chiede conto da' fratelli Toſcano ove ſiano i fondi, che ſi additano in Altilia, e che formavan la dote della Cappellania di Franceſca Fagnano. Se queſte Cappellanie ſono già circa anni cinquanta, che ſi ſono poſſedute da Franceſco di Biaſe in qualità di Cappellano, egli medeſimo dovea aver cura di prender conto dov' erano, e quali erano coteſti fondi. Se egli ne percepiva l' utilità, e

la

la rendita, a lui incombeva andare in traccia della dote di tal Cappellania, e garentirla dalle uſurpazioni, e da qualunque diſcapito. A ciò ſi aggiunge, che eſſendo ſtati tali fondi ceduti al de Biaſe, egli come proprietario dovea invigilare per la manutenzione di eſſi, ſpecialmente perchè avendo egli poſſeduto tali Cappellanie da tanti anni, i fratelli Toſcano doveano ragionevolmente preſumere, che detti fondi erano preſſo di lui, e che ne percepiva la rendita: Se poi la ſua indolenza, e la ſua traſcuragine aveſſe fatto sì, che di detti beni non ſi abbia più memoria, tutta la colpa deve rifonderſi a D. Franceſco de Biaſe, che niun penſiero ſe ne preſe. Qual ragione dunque ſi può oſtentare contra i fratelli Toſcano circa la eſiſtenza di queſti fondi, de' quali non potranno giammai renderſi garanti, e riſponſabili?

SESTA NULLITA'.

QUeſta nullità niente di nuovo contiene, cui non ſia ſtato da noi ſufficientemente riſpoſto. La ſteſſa confuſion d'idee, la ſteſſa aria di gavillare, gli ſteſſi paralogiſmi, che adornano il colorito delle altre nullità, formano anche lo ſpecioſo apparato della preſente. Ma una eſatta, e poſata diſcuſſione; uno eſame imparziale, baſta a dileguare tutta la fallacia del ragionare degli Avverſarj; E noi a tutto queſto abbiamo ſoddisfatto colle riſpoſte, che finora abbiamo dato alle altre nullità.

SETTIMA, ED ULTIMA NULLITA'.

LA ſettima nullità ſembra più toſto aggiunta per accreſcerne il numero, non già per aggiungere nuovo peſo di ragioni a quel che ſi era dianzi dedotto. Eſſa dunque è delineata nel ſeguente tenore. La deciſione deve contenere un giudizio, che ſi pronunzia dal Magiſtrato opportuno, e adatto ad imporre il fine totale, ed un perpetuo ſilenzio alla controverſia. Dovea dunque il S. C. ſpiegare colla ſentenza, ſe doveano, o nò reſtituirſi i frutti,

frutti, e non già ſommettere queſto eſame a nuovo termine, e riſerbarne la deciſione in altro tempo. Dovea ſpiegare di più gli articoli, che erano ſorti in diſputa circa la donazione, e la tranſazione, e dovea dilucidare altresì quali eran quei fondi della Cappellania di Franceſca Fagnano, che credette appartenere allo ſteſſo Negro. Tutto ciò non è ſpiegato, e ſchiarito come conveniva nella ſentenza del S. C. Dunque ecco la nullità, che ne riſulta.

RISPOSTA.

Confeſſo la mia ignoranza, io non ſo intendere qual ſia quella nuova economia di giudizj, che all' Avverſario piace, che ſi adottaſſe. Che era quello ſu di che il S. C. dovea pronunziare la ſua deciſione, ſe non ciò che ſi era recato in diſputa, e formava l' oggetto della lite tra i fratelli Toſcano, ed Antonio Nigro? Or coſa mai contendevaſi tra coſtoro? Antonio Nigro credeva, che per effetto della tranſazione tutt' i fondi delle Cappellanie doveano rimanere nella ſua totale appartenenza. Egli credea, che eſſendo ſtata a lui ceduta la Cappellania di Franceſca Fagnano, queſta comprendea tutti quei fondi, che ſi trova in atto di poſſedere. I fratelli Toſcano ſoſtenevano all' oppoſto, che la Cappellania di Franceſca Fagnano, dovea unicamente contenere i fondi in Altilia, e che tutti gli altri fondi dovevano eſſer loro reſtituiti. Il S. C. tra queſta diverſità d' idee, trovò plauſibile la dimanda de' fratelli Toſcano. Spiegando dunque la tranſazione ſolennemente deciſe, che i fondi in Altilia dovean formare la dote della Cappellania di Franceſca Fagnano, e che gli altri fondi non compreſi in eſſa, dovean reſtituirſi a' fratelli Toſcano. Il S. C. dunque ſchiarì quel che nella idea dell' avverſario ſi credea dubbio: Vide nettamente qual' era il vero ſtato della conteſa, e ſu di eſſa profferì la ſua deciſione. Io non ſaprei intendere, che altro di meglio dovea attenderſi da un Tribunale, il quale col peſo delle ſue giudicature ſpiega, e di-

distingue ciocchè all' uno è dovuto, e quel che all' altro appartiene. Si duole a torto l' Avversario, che il S. C. abbia sommesso a termine la restituzione de' frutti, su di che si riserbò fare altra decisione. Quali assurdità ritrova il mio contradittore nella condotta del S. C.? Quel ch' era liquido, e sicuro lo decise colla sentenza. Quel che poi gli parve che meritasse ulteriore esame, più posata discussione, lumi più accertati di fatto, e notizie più nette, e precise, non volle su di ciò avventurare una decisione, ma ebbe l' accorgimento d' impartirvi un termine per dilucidare quel che ancora era oscuro. Chi potrebbe avere il coraggio di negare questa facoltà al S. C.? Chi potrebbe senza temerità attaccar di nullità quella sentenza, che con tanta maturità fu dettata, e regge sulle solide basi della giustizia?

Napoli 10 giugno 1801.

Domenico Criscuoli

VA1
1523331